

SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r.
115/2002 e 59
d.p.r.131/1986)

Cron. 339/2018
Sent. 13/2018
N. R.G. 3/2013
RF 12/2018
Rep. 18/2018



TRIBUNALE di NUORO

SEZIONE FALLIMENTARE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Riccardo Massera

Presidente

Dott. Tiziana Longu

Giudice

Dott. Carlotta Bruno

Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per la risoluzione del concordato preventivo EMMEQUATTRO SNC
FALEGNAMERIA DI MELONI MARCO promosso da Unicredit Spa

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

visto il ricorso in data 5.7.2018 con cui il creditore Unicredit Spa ha chiesto la risoluzione del concordato e la dichiarazione di fallimento della società e dei suoi soci illimitatamente responsabili;

considerato che sussiste la competenza di questo Tribunale in quanto il concordato è stato omologato con proprio decreto assunto in data 11.6.2014;

considerato che il Giudice Delegato, con proprio decreto del 16.7.2018, ha fissato per la comparizione delle parti innanzi al Collegio l'udienza del 12.9.2018, dando termine al Commissario Giudiziale ed al Liquidatore per l'eventuale deposito di memoria;

che detta udienza veniva rinviata al 24.10.2018 al fine di consentire il perfezionamento delle notifiche;



rilevato che dalla memoria depositata dal Commissario Giudiziale emerge che gli obblighi assunti dalla società concordataria con il piano approvato dai creditori ed omologato da questo Tribunale non sono stati adempiuti nei termini concessi, in quanto il tempo per l'esecuzione del piano è scaduto in data 14.4.2017; inoltre, il Commissario ha evidenziato che le aste hanno tutte dato esito negativo e che allo stato non è possibile il realizzo della proposta concordataria, non potendo essere riconosciuta alcuna percentuale ai creditori chirografari, mentre i creditori ipotecari potrebbero essere soddisfatti solo parzialmente;

rilevato che il legale rappresentante della società concordataria, convocato innanzi a questo Tribunale all'udienza del 24.10.2018, non ha fornito elementi utili per far ritenere che il concordato preventivo, come omologato, possa validamente essere eseguito, così come non sono stati forniti elementi utili nella memoria difensiva depositata dalla società concordataria in data 19.10.2018;

ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per la risoluzione del concordato, essendo la domanda di risoluzione stata proposta in data 6.7.2018 e quindi a meno di un anno dall'ultimo adempimento previsto dal concordato;

rilevato che alla risoluzione del concordato non può automaticamente far seguito la dichiarazione di fallimento, stante la non necessaria coincidenza del presupposto oggettivo tra le due procedure;

rilevato che è comunque necessario un nuovo accertamento sulla sussistenza dello stato d'insolvenza, procedimento che non può essere iniziato d'ufficio dato che la dichiarazione d'ufficio ex art. 6 l. fall. è stata abolita;

rilevato che nel caso di specie il creditore Unicredit Spa unitamente alla istanza di risoluzione del concordato ha presentato in data 6.7.2018 istanza di fallimento ed è personalmente comparso all'udienza collegiale del 24.10.2018 reiterando la richiesta;

rilevato perciò che tale istanza sia stata portata a conoscenza del debitore e che non è necessaria un'ulteriore convocazione del debitore medesimo e dei creditori istanti in camera di consiglio per l'avvio dell'istruttoria prefallimentare, con le modalità previste dall'art. 15 l. fall.;

rilevato che tale soluzione appare adeguata a garantire i diritti di difesa del debitore, il quale può sempre chiedere un termine per la presentazione di memorie ed il deposito di documenti, ed efficiente in quanto alleggerisce l'iter per la dichiarazione di fallimento;

rilevato che dall'esame della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 16 l. fall., della relazione del professionista attestatore, da quella del Commissario Giudiziale, dalla relazione del Liquidatore, nonché dalla memoria depositata in data 6.7.2018 dal creditore istante Unicredit Spa emerge pienamente lo stato d'insolvenza in cui versa la società, la quale ha un indebitamento di € 2.633.649,81;

Visti gli artt. 1, 5, 6, 16 e 186 l. fall.:



PRONUNCIA

la risoluzione del concordato della società EMMEQUATTRO SNC FALEGNAMERIA DI MELONI MARCO;

DICHIARA

il fallimento di EMMEQUATTRO SNC FALEGNAMERIA DI MELONI MARCO [C.F. 00800490914], con sede legale in Siniscola (NU), Z.I. Lotto 13-14-15 Box n. 10; PIAZZA ITALIA 7, nonché dei seguenti soci illimitatamente responsabili:

- Mosè Meloni, nato a Charleroi (Belgio) il 9.12.1973;
- Marco Meloni, nato a Charleroi (Belgio) il 11.9.1969;
- Paolo Meloni, nato a Charleroi (Belgio) il 11.9.1969;
- Enrico Meloni, nato a Nuoro il 29.9.1984;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Carlotta Bruno;

nomina Curatore la dott.ssa Laura Meloni;

ordina al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

fissa per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 22.1.2019, ore 9.30, innanzi al Giudice Delegato dott.ssa Carlotta Bruno, avvertendo per il fallito/legale rappresentante della fallita che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

assegna ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 LF;

ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;

ordina al curatore, ai sensi dell'art. 87 L.F., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si



proceda a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 L.F. autorizzando sin d'ora il curatore a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;

invita il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, autorizzandolo sin d'ora alla apertura della casella di posta elettronica certificata;

ordina ai sensi dell'art. 17 LF, che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al curatore, al creditore istante ed al Pubblico Ministero,

dispone la trasmissione per estratto all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, e per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Così deciso in Nuoro, in data 24/10/2018.

Il Giudice estensore
Dott. Carlotta Bruno

Il Presidente
Dott. Riccardo Massera

